

TA 102/12

146/2009

32f

321

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 146/2009 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 18.6.2012 e vertente

T R A

De Nicola Gabriella, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Califano e dal avv. p. Francesco Greco e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosario Pasquarella, in Napoli via A. de Gasperi, 55, giusta procura a margine del ricorso

C.F. DNC GRL 67 TL6F9121R

- RICORRENTE -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

C.F. 80011990639

E

Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno, in persona del legale rapp.te, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo De Filippis, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo in Avella (AV) alla Via Vittorio Alfieri, 25

- RESISTENTI -

CONCLUSIONI

All'udienza del 5.5.2011 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per la ricorrente: accogliersi la domanda e per l'effetto condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento dei danni, come quantificati in ricorso, oltre interessi e

rivalutazione, vittoria di spese con attribuzione;

per il Consorzio: rigettarsi la domanda perché inammissibile, infondata e comunque non provata;

per la Regione: rigettarsi le domande.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato il 30.6.2009 alla Regione e al Consorzio e rinotificato in data 21.1.2010 alla Regione ex art. 176 RD n. 1775/1933, De Nicola Gabriella, premesso: di essere proprietaria dell'immobile ubicato nel Comune di Nocera Inferiore (SA) alla via Sant'Anna n. 167/169, sito al piano terra di un edificio residenziale, occupante una superficie di 83.00 mq, costituito da una autorimessa e da un locale commerciale, catastalmente individuato al N.C.E.U. del comune di Nocera Inferiore (SA) al foglio 10 particella 94 sub. 14-20 cat. C/2, con murature perimetrali costituite da pareti realizzate con pietre di tufo e solai di latero cemento; che l'immobile descritto ha subito ingenti danni in occasione dell'evento alluvionale verificatosi il 06-07/10/2007 nel Comune di Nocera Inferiore (SA); che le piogge cadute durante il giorno e la notte del 06-07/10/2007 hanno provocato la rottura degli argini del torrente denominato Alveo Comunale Nocerino, in località Sant'Anna, causando: danneggiamento dell'intonaco per contatto con le acque, causa dell'allagamento per un'altezza di cm 60 delle pareti; ulteriore deterioramento dell'intonaco per effetto dell'umidità di risalita per cm 50 delle pareti, oltre l'altezza già indicata; danneggiamento della pavimentazione e del massetto di sottofondo; danneggiamento dell'impianto elettrico; danneggiamento degli infissi interni ed esterni; danneggiamento di mobili e suppellettili; che, al fine di permettere il pieno utilizzo degli immobili in oggetto, si sono resi necessari i seguenti lavori di ripristino: spicconatura dell'intonaco ammalorato; posa in opera dell'intonaco; rimozione della pavimentazione industriale e del sottostante massetto; lucidatura del pavimento in quadretti di marmo; rifacimento dell'impianto elettrico; riparazione degli infissi; pitturazione, il tutto per la somma di € 5.648,09 per costo dei lavori; che i danni al mobilio e alle suppellettili sono pari ad € 1.500,00; ha adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino, imputando agli stessi la omessa manutenzione del corso d'acqua, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio le resistenti, contestando ognuna la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata c.t.u., all'udienza di discussione, mutato il giudice delegato, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.

Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della **legittimazione attiva** della ricorrente (peraltro non contestata), che si è palesata proprietaria dei locali di cui è causa, siti in Nocera Inferiore, via San Anna n. 167, 169 e censiti in catasto al foglio 10 particella 94 sub. 11 e 14. In ogni caso risulta documentata tale qualità (cfr. il titolo di provenienza in atti) e la disponibilità del cespite (cfr. il verbale di accesso del c.t.u.).

Per quanto attiene poi alla **legittimazione passiva**, premesso che l'alveo Comune Nocerino non è un'opera idraulica, ai sensi del r.d. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, ai sensi del r.d. n. 215/1933 (cfr. TSAP sentenza n. 69/96), osserva il Collegio che alla Regione compete l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett b) RD n. 215/1933 e 1 lett h) DPR n. 11/1972), mentre al Consorzio compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. 3 comma 4 L.R. Campania n. 23/1985 e art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2). Pertanto, anche alla stregua della giurisprudenza del TSAP (cfr. TSAP n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio tra gli enti che si contendono la irresponsabilità), va rilevato che la Regione legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso controllo sull'operato del Consorzio e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque. Del pari legittimamente il Consorzio è chiamato a rispondere della inefficiente manutenzione ordinaria degli alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica. Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale dell'11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003.

Nel merito, ed in punto di fatto, alla stregua della documentazione in atti (cfr. le relazioni di intervento dei Vigili di Fuoco), anche fotografica, e delle risultanze della CTU (a firma del geom. Oreste Membrini) è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dai resistenti, tra il 6 ed il 7.10.2007, in seguito a precipitazioni atmosferiche, il cespite in questione, così come l'area circostante, sono stati interessati, da un fenomeno di allagamento. In particolare, l'evento calamitoso ha interessato una vasta

estensione del territorio a ridosso dell'Alveo Comune Nocerino ubicata in località S. Anna del Comune di Nocera Inferiore (NA) e ricompresa tra l'Alveo stesso e la quasi totalità della strada denominata via S. Anna, ivi compreso il territorio adiacente posto ai suoi margini (vedi planimetria allegata alla CTU). Dalle indagini svolte dal c.t.u. è emerso che a seguito delle notevoli precipitazioni meteorologiche verificatesi nei giorni 6 e 7 ottobre 2007, sul lato destro del torrente denominato "Alveo Comune Nocerino", si è verificata la rottura spondale (di per sé già per lunghi tratti obsoleta ed in precarie condizioni di conservazione), per una lunghezza di circa 30 metri lineari, dalla quale si sono riversate le acque che trasportarono fango, detriti e materiale di ogni genere (arbusti, rifiuti di vario genere e quant'altro) nel territorio immediatamente adiacente fino a raggiungere ed investire gran parte della strada comunale denominata via S. Anna. A ridosso dell'argine destro e fino a detta strada vi sono i cespiti della ricorrente

Le acque miste a fango si sono riversate in modo repentino e violento a causa della rovina dell'argine, provocando l'allagamento dell'intero comprensorio (vedi verbale dei Vigili del Fuoco versato in atti). Ad avviso del c.t.u., la violenza e la rapidità della inondazione è imputabile proprio alla rottura di parte dell'argine destro dell'Alveo, tuttora caratterizzato da un generale cattivo stato di conservazione ed oltretutto, nel tratto interessato dal crollo, posto a quota superiore rispetto al territorio circostante. All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante -ma non eccezionale- andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Infine, neanche può neppure ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento. Invero, facendo riferimento ai valori di pioggia registrati dalle stazioni pluviometriche più vicine all'area di studio e confrontando tali dati con quelli storici disponibili, il c.t.u. ha riferito che si è trattato di precipitazioni di notevole intensità, ma non eccezionali. Sulla scorta della certificazione rilasciata dalla *Giunta Regionale della Campania – Settore Ecologia, Tutela Ambiente, C.I.A., Protezione Civile – Servizio 04*, inerente il monitoraggio dei dati pluviometrici per le precipitazioni verificatesi nel territorio di Nocera Inferiore (SA) – stazione di S. Mauro nelle giornate del 6 e 7 ottobre 2007, ha accertato che in circa otto ore si sono riversate in detta località mm 73,4 (*settantatrevirgolaquattro*) di pioggia, con un picco massimo di intensità tra le ore 19,00 e le 20,00

durante il quale si è registrato un valore di mm 33,2 in circa un'ora, e che detti dati, confrontati con le medie annuali degli ultimi anni e nel medio e lungo periodo, confermano che trattasi di precipitazioni di notevole entità, sebbene non tali da essere considerate eccezionali, per i numerosi eventi di pari e/o superiore gravità che si sono verificati nel passato. Infatti, consultando i valori registrati nei decenni precedenti nel medesimo territorio si è riscontrato che in occasione di eventi meteorologici le precipitazioni massime nelle sei ore, così come quelle in un'ora, sono state più volte superiori a quelle registrate il 6 e 7 ottobre 2007, con numerosi eventi simili e di poco inferiori a quest'ultimo. L'evento in oggetto è stato infatti superato per altezza cumulata per singola precipitazione nell'ambito di un'ora nel 1990 (mm 39,0 il 6 ottobre), nel 1992 (mm 37,8 il 24 settembre), nel 1994 (mm 35,4 il 3 settembre), nel 1996 (mm 39,0 il 19 settembre), nel 2004 (mm 38,6 il 3 marzo), nel 2006 (mm 45,6 il 25 settembre), nello stesso 2007 (mm 48,4) e nel 2008 (mm 38,8 il 7 giugno). Per quanto attiene alle precipitazioni avvenute nelle sei ore, l'evento in oggetto è stato superato per altezza cumulata nel 1989 (mm 85,4 il 5 novembre), nel 1992 (mm 103,6 il 24 settembre), nel 1994 (mm 79,0 il 24 ottobre), nel 2006 (mm 108,0 il 26 settembre). Inoltre, la verifica relativa all'ingrossamento della portata dell'Alveo Comune Nocerino derivante dalle precipitazioni a monte di Nocera Inferiore, quindi rilevate presso la stazione di Mercato Sanseverino, sostanzialmente ha confermato i suddetti dati. Anzi, da essi si evince che in un'ora vi furono più volte precipitazioni di generose dimensioni nel 2002 (mm 38,0 il 6 settembre), nel 2003 (mm 45,4 il 9 settembre) e nello stesso 2007 (mm 58,0 il 28 settembre). Anche i dati rilevati per precipitazioni avvenute nelle sei ore confermano quanto sopra, evidenziando che nel 2005 (mm 70,4 il 7 novembre) furono superati i valori massimi rispetto a quelli registrati il 6 e 7 ottobre 2007 (cfr. la relazione del c.t.u., pagg. 4-5).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, dalla documentazione fotografica allegata alla perizia di parte e dalla c.t.u. emerge che il locale deposito (sub. 14) e il box auto (sub. 11) sono stati allagati.

In ordine alla quantificazione dei danni, avuto riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, il CTU li ha determinati pari a €. 4.568,46, facendo riferimento alle voci del prezzo per i lavori pubblici in Campania, relativo all'anno 2010.

Tuttavia, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento la ricorrente non hanno ritenuto di produrre), va osservato che il c.t.u. ha operato la stima, pervenendo ad una somma

evidentemente eccessiva, potendosi presumere che i lavori di ripulita e di tinteggiatura siano stati eseguiti in economia direttamente dalla ricorrente. Pertanto, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari al 75% degli importi indicati dal c.t.u..

Con riguardo ai danni alle masserizie, non è stato possibile accertare la effettiva quantità di merce, oggetti e derrate alimentari presenti nei locali, né tanto meno la ricorrente ha sufficientemente documentato la presenza di detti materiali, pertanto non si ritiene possibile valutarne il relativo danno.

Devono pertanto condannarsi la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore di De Nicola Gabriella della somma di € 3.426,34.

Su detti importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (6.10.2007) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle pertinenti voci della vigente tariffa forense in materia giudiziale civile, applicabile in via parametrica. -

I resistenti vanno, altresì, condannati a rifondere le spese di c.t.u., così come liquidate in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da De Nicola Gabriella nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in solido tra loro, al pagamento in favore di De

Nicola Gabriella della somma di € 3.426,34, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

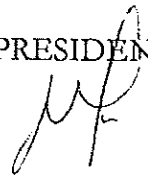
2) condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 188,00 per spese, € 931,00 per diritti ed € 1.045,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto, con attribuzione ai procuratori antistatari, ponendo a carico definitivo dei resistenti le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

Così deciso a Napoli il 18.6.2012

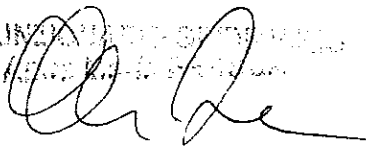
IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO DOTT. NARIC



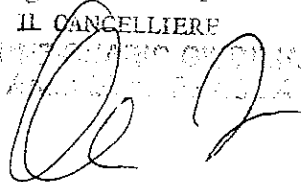
CORTE APPELLO NAPOLI

Dipartimento di Cancelleria

oggi, 23.6.2012

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO DOTT. NARIC



[1822,60]